

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

Ricorre: **GATEHOUSE AWARDS Ltd (Company number 07298045)** , in persona del legale rappresentante pro tempore Mrs. Katie Anne Powell nata a Sheffield – Regno Unito l'1 luglio 1980, con sede legale in Queensgate House, 23 North Park Road, Harrogate, Regno Unito rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Maria Carmela Sgro (del foro di Reggio Calabria) (C.F. SGRMCR75D52E704Z) e Andrea Codispoti (del foro di Reggio Calabria) (C.F. CDSNDR77A15H224P) giusta procura autenticata dal Notaio Jonathan Cornes – Notary Public del 20 gennaio 2025, da intendersi in calce al presente atto. I predetti procuratori dichiarano eleggere domicilio digitale e, pertanto, di voler ricevere tutte le comunicazioni e notifiche relative al presente procedimento ai seguenti recapiti:

avv. Maria Carmela Sgro: pec: avv.sgro@postecert.it

avv. Andrea Codispoti: pec: andrea.codispoti@avvocatirc.legalmail.it

- ricorrente-

Contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** , in persona del Ministro *pro tempore*, in persona del Ministro pro-tempore, con sede a Roma in viale Trastevere 76, rappresentato ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via Dei Portoghesi, 12 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione** -, in persona del legale rappresentante Dirigente *pro tempore*, con sede a Roma in viale trastevere 76, *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via Dei Portoghesi, 12 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- resistenti -

E nei confronti degli

ulteriori, e non noti, Enti Certificatori partecipanti al procedimento amministrativo/valutativo finalizzato all'inserimento nel nuovo elenco ministeriale dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico di cui al DM 62/0222.

- controinteressati-

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti ed adozione di ogni altra idonea misura cautelare

- *del decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, del Ministero dell'Istruzione e il Merito prot. n. 2813 del 21.11.2024, recante il “nuovo elenco dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico”, nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa tra i soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;*
- *della comunicazione della Commissione prot. n. 103940 del 08/07.2024 recante ad oggetto “Comunicazione ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 10 bis L. 241/1990 ed all’art. 5, comma 5, D.M. 10 marzo 2022, n. 62, dell’esito negativo della valutazione dell’istanza di accreditamento quale ente certificatore per la lingua inglese” ;*
- *del verbale n. 1 del 15.10.2024 relativo agli esiti della seduta nella quale la Commissione incaricata di verificare il possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2022, n. 62 e di validare le candidature per l'inclusione nell'elenco degli enti che rilasciano le certificazioni delle competenze linguistico- comunicative al personale scolastico – ha proceduto all’esame delle controdeduzioni presentate ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.M. n. 62/2022;*
- *di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche di natura istruttoria, seppure, non reso noto comunque agli atti e anche previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.*

IN FATTO

La Gatehouse Awards, Ente Britannico operante nel settore delle certificazioni linguistiche, con istanza di accreditamento del 16/06/2023, prot. n. 46, inoltrata attraverso l'applicazione online disponibile sul sito <https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere>, ha chiesto l'inclusione c.d. “*Elenco*”, istituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, D.M. n. 62/2022, e segnatamente, l’accredimento tra i soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico – comunicative in lingua straniera (Inglese) al personale scolastico (art. 1, comma 4 - DM 62/2022).

La insediata Commissione ministeriale, ai sensi e per gli effetti dell’art.6 D.M. n. 62/2022, valutata la documentazione presentata dalla Gatehouse Awards a corredo dell’istanza di accreditamento, con *comunicazione della Commissione prot. n. 103940 del 08/07.2024*, **ha espresso parere negativo** rispetto all’accoglimento della formulata istanza, di tal guisa comunicando il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90 s.m.i. ed invitando

l'istante a presentare, entro e non oltre 30 giorni, memorie scritte e documenti a corredo, al fine di controdedurre in merito ai rilievi evidenziati.

Nel citato provvedimento di invito al contraddittorio procedimentale la Commissione ha evidenziato diversi rilievi:

La comunicazione testualmente recita: *“Valutata la documentazione presentata entro il 30 giugno 2023, all’esito di esame dell’istanza e dei documenti a corredo operata dalla Commissione nominata ai sensi e per gli effetti dell’art.6 D.M. n. 62/2022, è stato rilevato quanto segue, giusta verbale che si allega:*

• *Art. 2, comma 1*

Si rileva la mancata presentazione della documentazione per la verifica del requisito, poiché per ciascuno dei sei livelli del QCER l’ente non ha prodotto i modelli di certificazione, ma i prototipi di certificazione.

• *Art. 3, comma 1, lettera a) e lettera d)*

Si rileva la mancanza dei requisiti richiesti dal combinato disposto delle lettere a) e d) con la seguente motivazione: il documento presentato nella piattaforma dedicata e denominato “GA Memorandum and Articles of Association”, corrispondente alla voce “Statuto”, non prevede il requisito di operare nel settore delle certificazioni linguistiche per la formazione e l’istruzione da almeno cinque anni. Risulta, inoltre, mancante la dettagliata documentazione comprovante il requisito di “operare, come da statuto, nel settore delle certificazioni linguistiche per la formazione e l’istruzione da almeno cinque anni”

• *Art. 3, comma 1, lettera e)*

Si rileva la mancata presentazione della documentazione per la verifica del requisito di avere una rete di sedi accreditate in Italia presso cui svolgere gli esami di certificazione.

• *Art. 3, comma 1, lettera i)*

Si rileva la mancata presentazione della documentazione per la verifica del requisito di promuovere la formazione continua dei test developers, degli esaminatori e dei correttori.

La ricorrente, ha ritualmente e tempestivamente presentato le controdeduzioni in ordine a tutti i rilievi evidenziati dalla Commissione ministeriale, producendo ampia e dettagliata documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 62/2022.

Con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, del Ministero dell’Istruzione e il Merito prot. n. 2813 del 21.11.2024 è stato approvato il nuovo elenco dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico come riportati nell’Allegato A, che è parte integrante del presente decreto.

Da tale elenco la ricorrente si trova, senza alcuna espressa motivazione illegittimamente ed ingiustamente esclusa sebbene abbia documentalmente dimostrato il possesso dei requisiti delineati dal DM 62/2022, per il riconoscimento dell’accreditamento.

La ricorrente, pertanto, con istanza di accesso agli atti del 20.12.2024 e successiva integrazione del 20.12.2024, ha richiesto i verbali, non resi noti, della Commissione

esaminatrice inerenti le operazioni di vaglio delle controdeduzioni, richiamati *per relationem* nel provvedimento conclusivo del procedimento.

La documentazione richiesta dalla ricorrente è stata ostesa dal MIM in data 17.01.2025, giusta comunicazione del MIM n. prot. 0012282.17-01-2025 e, in seguito alla trasmissione della documentazione richiesta, si appreso che la Commissione incaricata nella seduta del 15 ottobre 2024, (*si cfr. pagg. 7 ,8 e 9 del verbale n. 1 del 15/10/2024 della Commissione incaricata di verificare il possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2022, n. 62*), in esito alla valutazione delle controdeduzioni e dei documenti prodotti, per avendo sostanzialmente ritenuto integrati gran parte dei requisiti evidenziati con la comunicazione preventiva ex. Art. 10 bis L. 241/90, ha confermato il parere negativo in ordine all'istanza presentata da Gatehouse Awards, sul presupposto che l'Ente richiedente non avrebbe dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti, pena esclusione dalla candidatura (art. 3 comma 3 DM 62/2022), ed in particolare non avrebbe fornito adeguata documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di seguito indicati:

- **art. 3 comma 1 lett. d) – DM 62/2022:** *[operare, come da statuto, nel settore delle certificazioni linguistiche per la formazione e l'istruzione da almeno 5 anni e possano comprovarlo con dettagliata documentazione]*
- **art. 3 comma 1 lett e) ed i) – DM 62/2022:** *[Lett. e) : avere una rete di sedi accreditate in Italia presso cui svolgere gli esami di certificazione] - [Lett. i) promuovere la formazione continua dei test developers, degli esaminatori e dei correttori]*

Ciò premesso, considerato la sussistenza di un interesse concreto ed attuale in capo alla ricorrente ad ottenere il suo inserimento nell'elenco previsto dall'art. 1 comma 4 del DM 62/2022, si propone il presente ricorso per ottenere l'annullamento degli atti impugnati in quanto lesivi e pregiudizievoli delle posizioni giuridiche di cui è titolare la ricorrente ed il conseguenziale accertamento dei requisiti richiesti dall'art. 3 del DM 62/2022.

Si sottopongono all'attenzione dell'On.le Tar adito i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1- ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DEI CRITERI PREVISTI DAL DM 62/2022, IN MATERIA DI REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEI SOGGETTI QUALIFICANTI.

VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 1 LETT. D), E) ED I) DEL DM. 62/2022

ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA ED OMESSA ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

VIOLAZIONE DELL'ART. 10 BIS L. 241/90, S.M.I.

Il procedimento amministrativo diretto all'inserimento della ricorrente nell'elenco dei soggetti qualificati al rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua inglese al personale scolastico, si connota di illegittimità, in quanto l'atto conclusivo si palesa in aperta violazione delle norme che prescrivono i requisiti giuridici ed operativi che devono essere posseduti dai soggetti aspiranti al riconoscimento.

Il diniego opposto appare frutto di valutazioni apodittiche e meramente discrezionali, sorrette da motivazioni vieppù apparenti e meramente formali, oltre che culminanti in conclusioni arbitrarie ed illogiche, che denotano la totale carenza di una piena attività istruttoria e l'assenza di una dialettica partecipativa effettiva e concreta nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 10 bis della legge 241/90.

Ai fini della esposizione dei motivi di censura si seguirà l'ordine con cui la Commissione ha esaminato e valutato le controdeduzioni presentate da Ascentis nel verbale n. 1 del 15/10/2024, (provvedimento endoprocedimentale richiamato per *relationem* nel provvedimento conclusivo di esclusione).

- **Con riferimento a requisito richiesto all'art. 3 comma 1 lett. d) – DM 62/2022:**
[operare, come da statuto, nel settore delle certificazioni linguistiche per la formazione e l'istruzione da almeno 5 anni e possano provarlo con dettagliata documentazione] la Commissione incaricata ha ritenuto non dimostrato il citato requisito sulla scorta della seguente motivazione: *"l'ente ha prodotto di nuovo - oltre a quella già prodotta entro i termini di scadenza per la presentazione dell'istanza (30 giugno 2023) - una lettera dell'Ambasciata britannica, datata 29 luglio 2024, in cui si dichiara che l'ente opera nel settore delle certificazioni linguistiche da almeno cinque anni ("Gatehouse Awards has been operating in the sector of linguistic certifications for training and education for more than 5 years"). Tale dichiarazione non costituisce documento idoneo a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal D.M. n. 62/2022, poiché l'Ambasciata del Paese di appartenenza rilascia soltanto "una certificazione di riconoscimento giuridico dell'ente" (art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 62/2022).*
Si precisa che i requisiti per il riconoscimento dei soggetti qualificati a rilasciare la certificazione delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico devono essere dimostrati dai proponenti in modo autonomo ed autoconsistente e non dichiarati da altri enti e/o istituzioni.

Anche il riferimento ad OFQUAL non risulta pertinente, poiché non costituisce uno dei requisiti previsti dal DM 62/2022.

In conclusione l'Ente non ha dimostrato di operare nel settore delle certificazioni linguistiche destinata al personale scolastico conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. n. 62/2022".

La Commissione nel procedimento di valutazione in ordine alla sussistenza del requisito in questione, ha fatto una non corretta interpretazione del dettato normativo previsto dall'art. 3, comma 1 DM 62/2022, e non ha correttamente e compiutamente valutato il compendio documentale prodotto da Gatehouse Awards.

Difatti in sede di controdeduzioni l'Ente Britannico ha prodotto, in via autonoma ed autoconsistente, ampia e puntuale documentazione a comprova dell'operatività aziendale nel settore delle certificazioni linguistiche da almeno cinque anni.

La documentazione prodotta a corredo dell'istanza e delle controdeduzioni dimostra incontrovertibilmente che:

- L'Ente ha operato in Italia, dal 2017 sino al 1 settembre 2024, quale Ente certificatore linguistico riconosciuto (DM 3889/2012) dal MIUR giusta Decreto Direttore Generale prot. 118 del 28-02-2017 e successivi decreti di aggiornamento e conferma.

La documentazione ministeriale dimostra, con valore fidefacente, come Gatehouse sia stata operativa da almeno 8 anni nel settore delle certificazioni linguistiche per il personale docente, e che tale attività sia stata, peraltro, svolta per un ben oltre il quinquennio richiesto nel territorio Italiano, quale Ente accreditato dal Ministero e sotto il controllo giuridico formale e sostanziale del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento Affari Internazionali -.

§§§§

L'Ente ha prodotto, altresì, una certificazione rilasciata dall'Ambasciata britannica nella quale è certificata l'operatività, da oltre 5 anni, della Gatehouse Awards nel settore delle certificazioni linguistiche per la formazione e l'istruzione.

La Commissione incaricata ha sostenuto l'inidoneità della suddetta documentazione adducendo la seguente motivazione: *“Tale dichiarazione non costituisce documento idoneo a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal D.M. n. 62/2022, poiché l'Ambasciata del Paese di appartenenza rilascia soltanto "una certificazione di riconoscimento giuridico dell'ente" (art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 62/2022). Si precisa che i requisiti per il riconoscimento dei soggetti qualificati a rilasciare le certificazione delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del*

personale scolastico devono essere dimostrati dai proponenti in modo autonomo ed autoconsistente e non dichiarati da altri enti e/o istituzioni.”.

Le argomentazioni fornite dalla Commissione ministeriale sono totalmente apodittiche, arbitrarie ed avulse di qualsivoglia supporto giuridico e motivazionale.

Va, invero, evidenziato che il Decreto Ministeriale n. 3889 del 7 marzo 2012 (precedente Regolamento disciplinante i requisiti per il riconoscimento dei soggetti qualificati al rilascio delle certificazioni linguistiche per il personale docente), all’art. 2 comma 3 **prevedeva che l’elenco degli Enti certificatori riconosciuti, fosse richiesto alle Ambasciate dei Governi dei Paese membri dell’Unione Europea di appartenenza nei quali la lingua straniera è lingua ufficiale; ovvero alle Ambasciate dei Governi dei Paesi non comunitari la cui lingua ufficiale è parlata in Italia.**

E’ evidente, pertanto, che, contrariamente a quanto asserito dal Ministero resistente, l’Ambasciata del Paese di appartenenza sia l’effettiva Autorità deputata ad attestare, eseguendo un costante monitoraggio sull’attività degli Enti operanti in ambito linguistico, che il soggetto richiedente l’accreditamento sia operante nel settore delle certificazioni linguistiche da almeno cinque anni, come richiesto dal vigente art. 3 comma 1 lett. d) DM 62/2022.

Si aggiunga che il DM 62/2022, nel disciplinare i requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico, non prevede anche che la prova sul possesso del requisito di cui all’art. 3 comma 1 lett. d) sia fornita tramite mezzi di prova tipicizzati ovvero “ in modo autonomo ed autoconsistente e non dichiarati da altri enti e/o istituzioni”, come, invece, ipotizzato dalla Commissione di verifica.

Nel caso che ci occupa la Commissione incaricata ha ritenuto di non attribuire valore probante all’attestazione rilasciata dall’Ambasciata straniera, sulla base dell’incoerente ed irragionevole assunto secondo cui: “*i requisiti per il riconoscimento dei soggetti qualificati a rilasciare le certificazione delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico devono essere dimostrati dai proponenti in modo autonomo ed autoconsistente e non dichiarati da altri enti e/o istituzioni*”.

L’organo collegiale di fatto si è spinto sino a richiedere, in un’ottica *de iure condendo*, che la dimostrazione del possesso dei requisiti avvenisse secondo modalità specifiche

e più stringenti rispetto a quelli concretamente sanciti dalla norma regolamentare ed enunciabili dall'interpretazione letterale e sistematica dell'atto regolamentare.

Decreto ministeriale che, invece, all'art. 3 comma 1 lett. d) prevede unicamente che gli aspiranti sia in possesso del requisito di: “operare, come da statuto, nel settore delle certificazioni linguistiche per la formazione e l'istruzione da almeno 5 anni e **possano comprovarlo con dettagliata documentazione**”.

In sostanza è evidente come la Commissione sia andata ben oltre i poteri ad essa riconosciuti dall'art. 6 del DM 62/2022, e limitati alla verifica del possesso dei requisiti e alla validazione delle candidature per l'inclusione nell'elenco secondo i criteri delineati dal regolamento emanato con il DM 62/2022, di fatto, sconfinando nell'imposizione di un *onus probandi*, assolutamente non contemplato dalla norma regolamentare e che, peraltro, appare caratterizzato da elementi di aleatorietà ed incertezza, che non trovano razionale giustificazione e recepimento nei principi sanciti, in materia ambito probatorio, dall'Ordinamento giuridico.

§§§§

- L'Ente ricorrente, in sede di controdeduzioni, ha prodotto l'allegato denominato “Companies House” (documento equiparabile ad una visura Camerale rilasciata dalla CCIAA), da cui si evince l'ambito di pertinenza ed operatività commerciale dell'Ente, attestato con i seguenti SIC codes: 85320 *secondary education*; 85421 *first degree level higher education*. specifici per il settore della Formazione e Servizi Educativi Specifici.

Questa documentazione attesta, peraltro in via autonoma ed autoconsistente, il possesso del requisito richiesto dall'art. 3 comma 1 lett. D, operando l'Ente Britannico ricorrente nell'ambito delle certificazioni linguistiche per la formazione e l'istruzione da oltre 5 anni.

Il Ministero ha totalmente omissso di valutare la documentazione predetta.

§§§§

- L'Ente ricorrente ha prodotto, infine, la certificazione rilasciata da **OFQUAL - Office of Qualifications and Examinations Regulation** -, dalla quale risulta che GATEHOUSE opera nell'ambito delle certificazioni linguistiche sin dal 12 maggio 2011 (si cfr. Certificazione OFQUAL - Ofqual recognition for Gatehouse Awards Ltd – del 8 marzo 2023).

La Commissione ha irragionevolmente ed immotivatamente ritenuto non pertinente la certificazione rilasciata dell'Organismo di certificazione britannico: “ *poiché non costituisce uno dei requisiti previsti dal DM 62/2022*”.

Si ribadisce che, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, la prova del possesso dell'esercizio dell'attività ultra quinquennale in ambito linguistico, può essere fornita dall'interessato, per espressa previsione regolamentare (si cfr. art. 3 comma 1 lett. D DM 62/2022), mediante qualsiasi **“dettagliata documentazione”**.

Le certificazioni OFQUAL rappresentano, senza alcun dubbio, una documentazione idonea e qualificata ad attestare il possesso del requisito contemplato al art. 3 comma 1 lett. d) DM 62/2022, trattandosi di attestazione proveniente da uno Organismo Ufficiale, non governativo, titolato nel Regno Unito del potere di accreditamento, regolamentazione delle qualifiche, degli esami e della formazione continua del personale degli Enti linguistici britannici, nonché del costante monitoraggio dell'attività espletata dagli Organismi che operano le settore delle certificazioni linguistiche.

Per instaurare una comparazione giuridica tra Organismi di diritto Britannico ed Italiano, può ritenersi che OFQUAL svolga, per grandi linee, nel Regno Unito le medesime funzioni che ACCREDIA svolge in Italia, ovvero quello di attestare, sotto il controllo governativo, la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione.

OFQUAL, al pari di ACCREDIA, detiene una banca dati degli Enti Certificati nell'ambito linguistico, si occupa della regolamentazione degli esami, delle qualifiche e delle prove nel territorio dell'Inghilterra.

In conclusione OFQUAL è la maggiore Autorità, non governativa, nel campo dell'accREDITamento degli enti certificatori britannici, deputata alla tenuta dei registri degli soggetti qualificati, ed alla verifica, controllo ed ispezione sull'attività di svolta dagli Enti nell'ambito della certificazione per la formazione e istruzione linguistica.

Dalla piattaforma OFQUAL del governo britannico è possibile verificare ed accedere ai corsi al *report* documentale dei corsi in materia di certificazione e formazione linguistica attivati da Gatehouse Awards nel Regno Unito.

Tale documentazione conferma come la ricorrente sia operativa nell'ambito della certificazione e formazione linguistica con corsi destinati a studenti e personale docente, attivati sin dal 2014 e a tutt'oggi in corso di esecuzione. (Si cfr. documentazione estratta dalla sito Istituzionale del Governo britannico).

Il Ministero ha totalmente omissso di prendere in considerazione e, dunque, valutare la documentazione predetta.

La motivazione addotta dalla Commissione a supporto dell'esclusione delle attestazioni rilasciate da OFQUAL dal novero dei documenti idonei a dimostrare il possesso del requisito di cui all'art. 3 comma 1 lett.d), appare *ictu oculi*, generica, illogica ed arbitraria, e priva di supporto logico-giuridico.

- **Con riferimento a requisito richiesto all'art. 3 comma 1 lett. e)** *[avere una rete di sedi accreditate in Italia presso cui svolgere gli esami di certificazione]*

Il provvedimento di diniego all'inclusione nell'elenco di cui al DM 62/2022 è illegittimo per omessa valutazione dei documenti prodotti dalla ricorrente e per violazione dell'art. 10 bis L. 241/90.

In sede di controdeduzioni difensive l'Ente ricorrente ha dettagliatamente chiarito come la mancanza di presentazione di documentazione a supporto su questo punto era stata determinata dalla mancanza di opzioni sulla piattaforma di accreditamento predisposta dal Ministero.

Piattaforma informatica che, in sede di presentazione dell'istanza, chiedeva di confermare l'esistenza di una rete di centri accreditati in Italia attraverso una spunta da confermare in allegato come "SCREENSHOT PIATTAFORMA".

L'Ente ha seguito, pedissequamente, la procedura prevista per l'inclusione del dato, tuttavia, nel prosieguo, nel previsto menu a tendina (dove venivano indicate le tipologie degli allegati da caricare) non era presente alcuna voce presumibilmente, riferibile al documento richiesto.

Il menù a tendina nella sezione ALLEGATI offriva le seguenti opzioni di inserimento: (STATUTO, ATTO COSTITUTIVO, CERTIFICATO RICONOSCIMENTO AMBASCIATA, ATTO COSTITUTIVO/STATUTO, TRADOTTO IN LINGUA ITALIANA, FAC-SIMILE VERIFICA DELLE ABILITA, CURRICULUM, CONTRATTI DI LAVORO, ATTESTATO DI STRUMENTI DI CONTROLLO/SORVEGLIANZA, ATTESTATO PROVA ORALE A DISTANZA, PROTOCOLLO ESAME, TABELLA DI CONVERSIONE CEFR, CERTIFICATO DI CONFORMITÀ' CEFR, FAC SIMILE FRONTE-RETRO CERTIFICATO), ma non anche il documento necessario a comprovare l'esistenza di una sede di reti accreditate in Italia, ovvero lo SCREENSHOT PIATTAFORMA .

Tuttavia, la ricorrente, in riscontro all'invito formulato dal Ministero ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 5 DM 62/2022 e 10 bis della L. 241/90, ha, comunque, provveduto all'integrazione documentale richiesta (si veda: Statement Regarding Article 3.1.e, allegato alle controdeduzioni), producendo a corredo una documentazione dettagliata sulla dislocazione territoriale dei numerosi centri di esame presenti sul territorio nazionale,

nonchè la reperibilità di tali centri attraverso i canali istituzionali come il sito internet www.gatehouse.it.

Si aggiunga che la Gatehouse Awards, in considerazione del dato dimensionale del network dei centri di esame presenti sul territorio nazionale (ben 111 sedi, distribuite in 18 regioni italiane), oltre alla lista dei centri, ha ritenuto, in un'ottica collaborativa e di trasparenza, di allegare anche una dettagliata documentazione esplicativa sulle modalità dell'accREDITamento, della gestione e del monitoraggio dei centri d'esame collocati in Italia (si. Cfr. ALLEGATO Statement Regarding Article 3.1.e).

La succitata documentazione non è stata, neppure sommariamente, scrutinata dal Ministero.

- **Con riferimento a requisito richiesto all'art. 3 comma 1 lett. i)** *[promuovere la formazione continua dei test developers, degli esaminatori e dei correttori]*

Il provvedimento di diniego all'inclusione nell'elenco di cui al DM 62/2022 è illegittimo per omessa valutazione dei documenti prodotti dalla ricorrente e per violazione dell'art. 10 bis L. 241/90.

Anche con riferimento a tale requisito la Gatehouse Awards, ha, avuto modo di chiarire adeguatamente, come l'iniziale mancanza di presentazione di documentazione a supporto fosse ascrivibile alla mancanza di opzioni sulla piattaforma di accREDITamento predisposta dal Ministero.

In sede di presentazione dell'istanza la piattaforma informatica chiedeva di confermare se l'ente promuove la formazione continua dei Test Developers, Correttori ed Esaminatori, non richiedendosi, ne prevedendosi, la possibilità di specifica allegazione documentazione, e ciò in quanto nel menù a tendina non era presente alcuna voce presumibilmente riferibile allo specifico documento richiesto.

Tuttavia, la ricorrente, come avvenuto per il requisito indicato al punto precedente, ha comunque provveduto all'integrazione documentale richiesta, in sede di controdeduzioni in riscontro all'invito formulato dal Ministero ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 5 DM 62/2022 e 10 bis della L. 241/90.

A tal riguardo la ricorrente ha prodotto dettagliata ed analitica documentazione che comprova le attività di formazione continua svolte da ciascuno dei collaboratori dell'ente (si. Cfr: Allegato Statement Regarding Article 3.1.i), in linea con le direttive regolamentari delineate da AFOQUAL.

A conferma della specifica valenza del documento prodotto, si pone l'attenzione di quanto riportato al titolo: “ *Appendix I: CPD Record Example*” laddove tramite una tabella sinottica, sono rappresentate le attività ed i corsi di aggiornamento e formazione, ai quali hanno costantemente partecipato, dal 2009 al 2024, i docenti/collaboratori di Gatehouse

Awards (si cfr. pagg. 10-17 dell'allegato Statement Regarding Article 3.1.i prodotto con le controdeduzioni).

§§§§

La documentazione sopraindicata non è stata, senza alcuna concreta motivazione, esaminata dalla Commissione di valutazione, sulla scorta del seguente impianto motivazionale: *“non può essere accolta, in quanto vige il DM sopracitato, che – ai sensi dell’art. 1 comma 2 – “individua i requisiti per la valutazione ed il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico”, cui devono attenersi gli enti che intendono richiedere l’inclusione nell’elenco gli enti che rilasciano le certificazioni linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico”*.

La motivazione esternata dalla Commissione di verifica è il risultato di valutazioni apodittiche e meramente discrezionali, sorrette da motivazioni apparenti e superficiali, oltre che culminanti in conclusioni non pertinenti ed illogiche, che sono sintomatiche della totale carenza di una piena attività istruttoria e dell’assenza di una dialettica partecipativa effettiva e sostanziale in seno al procedimento previsto dall’articolo 10 bis della legge 241/90.

Il Ministero, omettendo una accurata ed effettiva disamina delle ragioni difensive e della documentazione prodotta, ha sostanzialmente apposto il diniego sull’ovvia, quanto pleonastica, affermazione secondo cui la valutazione ed il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico deve essere resa in ossequio al DM 62/2022.

La motivazione esternata dalla Commissione è meramente apparente e di stile, come tale non rende intelligibile l’iter logico-giuridico che ha condotto l’Amministrazione al rigetto delle osservazioni difensive fornite dal ricorrente nel corso del contraddittorio endoprocedimentale avviato a seguito dell’invito ex. Art. 5 DM 62/2022, compromettendo, di tal guisa, il pieno esercizio dei diritti difensivi dell’interessato.

§§§§

ILLEGITTIMITÀ’ PER VIOLAZIONE ART. 10 BIS L. 241/91 E S.M.I

Il preavviso di rigetto comunicato alla ricorrente, come ampiamente esposto ai punti che precedono, prefigurava le ragioni del diniego sotto diversi profili, tra i quali vi sono il mancato possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 1, lettere d), e), i).

La ricorrente, ai sensi dell’art. 5 del DM 62/2022, ha presentato le osservazioni difensive, evidenziando, tramite la produzione di ampia documentazione a corredo, la contraddittorietà

ed irrazionalità del preannunciato diniego rispetto al compendio documentale fornito dall'Ente istante.

La Commissione, invero, non ha accuratamente vagliato le controdeduzione e la correlata documentazione integrativa prodotta da GATEHOUSE AWARDS, concludendo il procedimento amministrativo di valutazione con un provvedimento di diniego adottato in maniera anodina e del tutto priva di giustificazione, e che sostanzialmente ricalca, senza carattere innovativo ed integrativo, il medesimo contenuto motivazionale riportato nell'invito ex. Art. 10 bis L. 241/90 e all'art. 5, comma 5, D.M. 10 marzo 2022, n. 62.

Tale diniego è illegittimo.

L'art. 10-*bis* della l. 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda;

- gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

Come chiarito dalla giurisprudenza, il c.d. preavviso di rigetto, nel caso di procedimento iniziato a seguito di istanza di parte, riveste un ruolo fondamentale nello svolgimento delle funzioni ampliative o conformative della posizione giuridica del privato.

La richiamata disposizione mira a dar luogo ad un contraddittorio endoprocedimentale a carattere necessario, anticipando di fatto il meccanismo dialettico che ha luogo nel processo (arg. ex T.A.R. Sardegna, sez. I, 3 marzo 2015, n. 397).

In particolare, la comunicazione prevista dall'art. 10-*bis* della l. 7 agosto 1990, n. 241 è finalizzata all'instaurazione di una ulteriore fase di contraddittorio procedimentale, che consente al richiedente di articolare fino ad un momento prima del provvedimento negativo, ulteriori ragioni a sostegno della propria posizione di interesse legittimo e permette, al tempo stesso, una utile rimeditazione della vicenda all'Amministrazione procedente alla quale vengono forniti nuovi elementi di valutazione.

L'istituto del c.d. preavviso di diniego, sorto con il chiaro intento di potenziare la dialettica procedimentale in un'ottica di favore per il privato, finisce con l'assicurare che ogni momento del procedimento immediatamente precedente l'adozione del provvedimento sia utile

all'Amministrazione per pervenire alla scelta discrezionale migliore (arg. ex T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 14 gennaio 2016, n. 87).

Un'applicazione corretta dell'art. 10-*bis* della l. n. 241 del 1990 esige, non solo che l'Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio predecisorio attivato dall'adempimento procedurale in questione (C.d.S., sez. I, 25 marzo 2015, n. 80, e sez. VI, 2 maggio 2018, n. 2615).

Infatti, solo il *modus procedendi* appena descritto permette che la disposizione di riferimento assolva la sua funzione di consentire un effettivo ed utile confronto dialettico con l'interessato prima della formalizzazione dell'atto negativo, evitando che si traduca in un inutile e sterile adempimento formale.

La partecipazione procedimentale non può essere intesa alla stregua di una garanzia meramente formale ed essere ridotta ad un *flatus vocis* o costituire una scatola vuota; l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare i documenti e le memorie presentate dal privato (anche in esito al preavviso di rigetto) e deve, pertanto, darne conto nella motivazione del provvedimento.

Sicchè deve riconoscersi rilievo invalidante del provvedimento amministrativo alla circostanza che l'Amministrazione non abbia esaminato le osservazioni e le controdeduzioni formulate dall'interessato a seguito della rituale comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento” (T. A. R. Piemonte, Sez. I, 30/06/2011, n. 718).

Sussiste, infatti, un collegamento tra contributi partecipativi e motivazione del provvedimento, dalla quale devono risultare le "risultanze" dell'istruttoria (art. 3 l. n. 241/1990).

Nel caso di specie il diniego impugnato non prende in alcuna considerazione le osservazioni e la documentazione presentata dalla parte ricorrente in esito al preavviso di rigetto.

Il mancato accoglimento delle osservazioni non può essere motivato sulla base degli stessi motivi ostativi che stavano alla base del c.d. preavviso di rigetto, ma occorre indicare quali sono i motivi ostativi ulteriori che impediscono alle osservazioni presentate dai privati di superare la determinazione negativa dell'Amministrazione in merito all'istanza che ha dato impulso al procedimento

Nel provvedimento di diniego, la P.A. - oltre a non prendere posizione sulle osservazioni svolte dal privato in sede di contraddittorio procedimentale – ha in sostanza acriticamente ribadito le ragioni del diniego senza alcuna svolgere alcuna ulteriore attività di riesame.

Alla luce delle suesposte considerazioni, non può non ritenersi che il contegno tenuto dalla P.A. nella presente vicenda - valutato nel suo complesso (mancata considerazione delle osservazioni presentate dall'interessato; enunciazione nel provvedimento di diniego di ragioni giustificative sostanzialmente identiche rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) - sia contrario alla lettera e allo spirito dell'art. 10-*bis* della l. n. 241 del 1990 e determini, pertanto, l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Nel caso in esame, è possibile affermare che sia stata fornita ampia prova di come una effettiva e puntuale disamina delle difese e della documentazione prodotta da GATEHOUSE AWARDS avrebbe condotto ad concreta e sostanziale modificabilità del provvedimento negativo (diniego all'inclusione nell'Elenco ex. DM 62/2022) opposto alla domanda avanzata dalla ricorrente.

Alla luce delle suesposte considerazioni va dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell'art. 10-*bis* della l. n. 241 del 1990, con conseguente annullamento dei provvedimenti di diniego all'inserimento della ricorrente nell'Elenco ministeriale dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico.

ILLEGITTIMITÀ' PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi perché non sorretti da un adeguata istruttoria e motivazione.

L'Amministrazione avrebbe dovuto esternare, in modo puntuale e preciso, i motivi posti a fondamento dell'adozione del provvedimento di diniego, in relazione agli elementi documentali acquisiti in seguito allo svolgimento di una adeguata attività istruttoria, così da rendere intelligibile l'iter logico-valutativo seguito dall'amministrazione e che ha portato all'adozione del provvedimento conclusivo di diniego all'inserimento nell'elenco dei soggetti qualificati alle rilascio certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico .

L'obbligo di motivare il provvedimento emesse dall'amministrazione in esito all'esame della documentazione acquisita in corso di istruttoria procedimentale consegue a puntuali previsioni normative e corrisponde ad ineludibili esigenze di trasparenza dell'attività

amministrativa, che trovano fondamento nei principi di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 Cost.

Viceversa, nel caso che ci occupa, l'Amministrazione s'è praticamente sottratta all'obbligo di motivare circa il mancato accoglimento delle osservazioni del privato, spiegando in dettaglio le ragioni che sorreggono il provvedimento di diniego, nonostante gli elementi probatori prodotti dalla ricorrente e le difese consacrate nelle controdeduzione, e che, se adeguatamente scrutinati avrebbero senz'altro condotto all'adozione di un provvedimento diametralmente differente, avendo l'Ente ricorrente dimostrato il pieno ed integrale possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa regolamentare per ottenere l'inserimento nell'Elenco dei soggetti qualificati di cui all'art. 1 comma 4 del DM 62/2022.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile.

In effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il principale dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che *“La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo*

preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta” (sentenza T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

• §§§§

Orbene l’assolvimento dell’obbligo di motivazione da parte del Ministero assume, nella fattispecie concreta, i caratteri delle indispensabilità e imprescindibilità, in quanto trattandosi di norma regolamentare che trova oggi prima sostanziale applicazione, e difettando precise circolari interpretative o prassi applicative consolidate, solo tramite una precisa e adeguata motivazione il ricorrente è posto nelle condizioni di conoscere l’effettivo iter logico – interpretativo seguito dalla Commissione in sede di istruzione e valutazione della domanda della ricorrente.

L’obbligo di motivazione si può ritenere inversamente proporzionato al grado di chiarezza interpretativa e certezza applicativa delle norme regolamentari che disciplinano la materia; sicché tanto più precisi e specifici saranno gli ambiti applicativi ed interpretativi delle norme tanto meno pregnante e puntuale potrà essere la motivazione, viceversa, come nel caso di specie, tanto più genericamente saranno espressi i concetti ed incerte in sede di prima applicazione l’interpretazione dei requisiti legali richiesti, tanto più incisiva e puntuale dovrà essere la motivazione che sorregge il provvedimento emesso.

La carenza di detto imprescindibile requisito del provvedimento rende di fatto la valutazione effettuata dalla Commissione ministeriale assolutamente discrezionale e non controllabile e si pone in aperto contrasto non solo con l’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, indicando, ai sensi dell'art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle risultanze dell’istruttoria, ma anche con i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'art. 97 Cost. (Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 1996 n. 1009; Riviste: Foro Amm., 1996, 2593).

DOMANDA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO AI SENSI DELL'ART. 30 C.P.A.

Si chiede che il Tar di Lazio, accertata l’illegittimità dei provvedimenti impugnati e la colpevolezza dell’Ente resistente, emetta sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente dei danni derivanti dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, che ha comportato la mancata inclusione della ricorrente all’interno dell’Elenco dei soggetti qualificati alle rilascio

certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico.

E' palese alla luce delle argomentazioni esposte con il presente ricorso come l'adozione e l'esecuzione dell'atto illegittimo (lesivo dell'interesse del danneggiato) sia avvenuta in violazione delle basilari regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi, e che si pongono come limiti esterni alla discrezionalità.

E' palese la colpevolezza del Ministero resistente in quanto le violazioni risultano gravi, evidenti e commesse in un contesto di circostanze di fatto ed in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare una elementare negligenza ed imperizia dell'organo nell'assunzione dei provvedimenti impugnati.

Il danno patito dalla ricorrente è evidente, e sussiste in re *ipsa*, identificandosi con la perdita economica derivante dalla mancata inclusione tra i soggetti accreditati al rilascio delle certificazioni linguistiche e dunque con il danno patrimoniale (in termini di lucro cessante e danno emergente) conseguente all'impossibilità per l'Ente ricorrente di proseguire nell'esercizio dell'attività economica proficuamente esercitata in Italia sin dal 2014.

Il danno patito dalla ricorrente è, pertanto, commisurato al decremento di fatturato che la GATEHOUSE AWARDS Ltd subirà quale conseguenza dalla perdita del diritto all'esercizio dell'attività di impresa, in un settore in costante espansione ed altamente redditizio, quale quello delle Certificazioni linguistiche per il personale docente in Italia.

Inoltre, il danno cagionato dalla amministrazione è destinato a divenire irreparabile e non più successivamente recuperabile, nelle more di una definizione nel merito del presente ricorso, e ciò in quanto, in costanza dell'efficacia del provvedimento impugnato, si determinerà la sostanziale perdita della clientela faticosamente fidelizzata nel corso degli anni, cui si correlerà, prevedibilmente, per GATEHOUSE AWARDS l'inevitabile e dolorosa necessità di procedere a scelte di disinvestimento economico e di cessazione degli attuali *asset* commerciali e strutturali presenti sul territorio italiano.

La quantificazione dei danni saranno puntualmente specificati nel corso del giudizio e in relazione ai quali, solo ove si ritenga necessario un approfondimento al fine di verificare la quantificazione della somma richiesta, si chiede in via subordinata di disporre una Consulenza tecnica di ufficio.

Sulla somma spettante a titolo di risarcimento del danno andrà altresì riconosciuta la maggiorazione a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.

Si chiede, pertanto, la condanna del Ministero resistente al risarcimento del danno per equivalente (commisurata alle perdite di fatturato che si genereranno quale conseguenza del mancato riconoscimento di GATEHOUSE AWARDS tra i soggetti qualificati al rilascio delle certificazioni linguistiche) ovvero nella misura che l'Ill.mo T.A.R. adito riterrà opportuna (con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi)

***ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI
DEGLI EVENTUALI CONTROINTERESSATI- LITISCONSORTI (EX ART. 41 C.P.A.)***

Nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio andrebbe notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati identificabili con tutti gli ulteriori Enti richiedenti l'inserimento nell'elenco dei soggetti qualificati al rilascio certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico e potenzialmente passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta dall'odierna ricorrente.

Il loro elevato numero, cui si accompagna la concreta impossibilità allo stato di conoscere i nominativi dei soggetti giuridici aspiranti all'inclusione nel c.d. Elenco, rendono non agevole (per non dire impossibile!) reperire con esattezza tutti i soggetti eventualmente controinteressati a cui notificare il presente atto, né tantomeno individuare i loro indirizzi di sede legale (peraltro quasi certamente ubicata in Stati esteri – non comunitari) o le relative PEC per provvedere alla notifica del ricorso.

Le modalità ordinarie di notifica, quindi, potrebbe risultare incompleta o comunque dilatare notevolmente i tempi processuali, anche in ragione del numero consistente di possibili contraddittori, e soprattutto potrebbe essere inidonea allo scopo, non potendo invocarsi un onere di diligenza media in capo al potenziale convenuto a che prenda costantemente visione degli strumenti di pubblicazione tradizionali (G.U., ecc.).

Si chiede quindi, ai fini della piena integrazione del contraddittorio e della conoscenza dell'atto, che l'Ill.mo Collegio adito Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a. mediante pubblicazione del ricorso nell'albo presente sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente stante, come si è detto, l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza e PEC.

ISTANZA DI ADOZIONE MISURA CAUTELARE

Sussistono entrambi i presupposti di *fumus boni iuris e periculum in mora* per concedere la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.

In ordine al *fumus boni iuris*, emerge in tutta evidenza dai superiori motivi di ricorso, con la conseguenza che il gravame è sicuramente fondato e, pertanto, si confida nel suo accoglimento.

È di chiara evidenza, infatti, che l'Ente ricorrente ha dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari all'inclusione nell'Elenco Degli Enti Certificatori ex D.M. n. 62/2022, avendo ampiamente documentato il possesso degli stessi.

Con riferimento al *periculum in mora* : il grave pregiudizio dovuto alla mancata inclusione dell'Ente GATEHOUSE nel c.d. "Elenco", istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, D.M. n. 62/2022, non è rinvenibile esclusivamente nella contrazione di fatturato economico conseguente all'impossibilità di esercitare l'attività di certificazioni linguistica per il personale scolastico in Italia, ma è da ricondursi anche ad un effettivo danno di immagine e prestigio nel panorama delle certificazioni linguistiche in generale, ambito nel quale la GATEHOUSE AWARDS opera quale soggetto accreditato sin dal 2017.

Il pregiudizio è destinato a divenire irreparabile, e non più successivamente recuperabile, nelle more di una definizione nel merito del presente ricorso, e ciò in quanto, in costanza dell'efficacia del provvedimento impugnato, si determinerà la sostanziale impossibilità di GATEHOUSE di operare nel territorio italiano, con la perdita della clientela faticosamente fidelizzata nel corso degli anni, cui si correlerà, prevedibilmente, per la ricorrente l'inevitabile e infausta necessità di procedere a scelte di disinvestimento economico e di cessazione degli attuali *asset* commerciali e strutturali presenti sul territorio italiano, con ricadute negative, sotto il profilo economico ed occupazionale, per l'intera rete accreditata, che si ricorda consta in Italia, di 118 sedi distribuite in 18 regioni.

Tutto quanto esposto, in via cautelare, si impone l'adozione di un provvedimento cautelare di inclusione con riserva, fino alla definizione nel merito del procedimento, dell'Ente ricorrente nell'Elenco degli Enti Certificatori ex D.M. n. 62/2022.

P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale,

- **Autorizzare** la notifica per pubblici proclami per come richiesta nel corpo dell'atto;
- **In via istruttoria**: ordinare all'Amministrazione resistente di depositare in giudizio i provvedimenti impugnati nonché gli atti e i documenti in base ai quali gli atti sono stati emanati, quelli in esso citati, rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio e che, in mancanza, il TAR, ne ordini l'esibizione, con riserva di azionare ulteriori mezzi istruttori

e/o proporre motivi aggiunti; si chiede, altresì, ai sensi degli artt. 66 e 67 c.p.a. e ove ritenuto necessario al fine del decidere, di ordinare una verifica e/o una C.T.U., al fine di una valutazione sulla idoneità della documentazione prodotta a comprovare l'esistenza dei requisiti posti a base dei provvedimenti impugnati.

- **Nel merito**, previa adozione della domandata misura cautelare, accogliere il presente ricorso per le ragioni sopra esposte, annullare – per quanto d'interesse – il provvedimento impugnato e gli ulteriori atti e provvedimenti impugnati in epigrafe con specifico riferimento ai motivi di censura esposti in ricorso, ordinando, per l'effetto, all'Amministrazione resistente di procedere - quale conseguenza dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al DM 62/2022 - all'inserimento di GATEHOUSE AWARDS nell'elenco di cui all'art. 1 comma 4 del DM 62/2022, previa adozione delle opportune determinazioni in merito.
- Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari.

Ai sensi dell'art. 14 T.U. del 30/5/2002 n. 115, si dichiara dovuto un contributo unificato pari ad euro 650,00.

Si depositano i documenti come da separato indice.

Reggio Calabria 21 gennaio 2025

Avv. Andrea Codispoti

avv. Maria Carmela Sgro